

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1945-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE CIOCE)

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Miglioramenti economici
a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea s'introduce un doveroso ristoro al sacrificio di quanti nell'adempimento dei loro compiti di ufficio si trovano ad affrontare quotidianamente i pericoli dell'ambiente penitenziario. In particolare viene rideterminata, all'articolo 1, la misura mensile dell'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia, indennità già prevista dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054, e 20 maggio 1975, n. 155, con successive modificazioni.

La Commissione giustizia ha così accolto l'emendamento proposto dal Governo a modifica del testo originario che prevedeva la corresponsione di un'indennità di rischio penitenziario in ordine al quale potevano sorgere difficoltà interpretative circa i destinatari del beneficio.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede che al personale del Corpo degli agenti di custodia ed agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ed al personale delle altre amministrazioni che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, venga attribuita — e solo ad essi — una indennità di « servizio penitenziario ».

Non vi è dubbio, infatti, che rientrino nel beneficio previsto dalla legge, tutti coloro

che operino nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, siano essi dipendenti o meno dal Ministero di grazia e giustizia.

È stato da qualche parte rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge in esame, lasciato dalla Commissione nel testo integrale proposto dal Governo, verrebbe a creare alcune perplessità interpretative.

Riteniamo che tale eventualità non dovrebbe sussistere in quanto non vi è dubbio che, a seguito della entrata in vigore della legge, l'indennità di servizio penitenziario prevista dalle precedenti disposizioni di legge, viene a cessare di avere efficacia perchè sostituita dalla regolamentazione della nuova legge che il Senato si accinge ad approvare. E l'articolo 3 in sostanza si limita ad evidenziare tale situazione (che in pratica si contrassegna per il fatto che le leggi n. 1054 del 1970 e n. 156 del 1975 non sono abrogate — in quanto il loro impianto continua a restare in piedi — ma solo perdono di efficacia per quanto attiene alla determinazione del *quantum* dell'indennità di servizio penitenziario).

L'articolo 4 è stato riformulato sotto il profilo formale, ma in conformità sostanziale con il parere implicitamente espresso, dalla 5ª Commissione permanente, il 1º luglio 1982; il decorso del tempo consente infatti di superare la difficoltà allora addotta, e il rinvio recato nel testo del Governo, allo stato non è più a un provvedimento *in itinere*, ma a una legge ormai in vigore.

CIOCE, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

8 luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone all'ulteriore *iter* segnalando peraltro alla Commissione di merito che nel disciplinare la corresponsione delle indennità di rischio penitenziario occorrerebbe graduarne la quantificazione in relazione al rischio effettivo sopportato dai dipendenti dell'Amministrazione.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge

(Estensore CAROLLO)

1° luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che la clausola di copertura (art. 4) sia opportunamente modificata.

Si fa infatti osservare che la copertura viene realizzata facendo rinvio ad una autorizzazione di spesa contenuta in un provvedimento ancora *in itinere* (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia - Atto Camera 3043-bis), nel cui ambito sono da individuare i mezzi necessari a fronteggiare la spesa. È evidente che fino a quando detto disegno di legge non verrà approvato in via definitiva non è possibile verificare se

l'autorizzazione di spesa a cui si fa riferimento risulti effettivamente coperta in modo idoneo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; inoltre, una volta che tale disegno di legge sia definitivamente approvato occorrerà, anche dal punto di vista formale, riformulare l'articolo 4 facendo specifico ed esplicito riferimento ad una riduzione di una autorizzazione di spesa contenuta in una legge in vigore.

Pertanto, ove si intenda garantire un *iter* rapido al disegno di legge in esame, sarebbe forse più opportuno invitare il Governo a trovare una forma di copertura immediatamente attivabile e non condizionata alla entrata in vigore di altro strumento legislativo.

b) su emendamento

(Estensore D'AMELIO)

29 settembre 1982

La Commissione, esaminato l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, di iniziativa governativa, esprime parere favorevole a condizione che esso risulti così formulato:

« Al primo comma dell'articolo 4, alle parole da: "si provvede" fino alla fine del comma, sostituire le seguenti: "si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1292 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario" ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, è attribuita un'indennità di rischio penitenziario nella misura mensile, interamente pensionabile e da corrispondere anche con la tredicesima mensilità, stabilita con la tabella allegata alla presente legge, aumentata con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

A decorrere dalla stessa data è istituito un supplemento dell'indennità di cui al precedente comma nella misura mensile di lire 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di lire 85.000 per il restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al 50 per cento, vengono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio. La parte pensionabile del suddetto supplemento va corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

Art. 2.

Al personale del Corpo degli agenti di custodia, nonchè al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ed al personale delle altre Amministrazioni dello Stato che presti servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria è attribuito il supplemento dell'indennità di rischio penitenziario, con la decorrenza e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nell'importo mensile di lire 180.000 per gli ufficiali, dirigenti, direttivi ed equiparati e di lire 100.000 per il restante personale militare e civile.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, le misure mensili dell'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, numero 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.

Identico.

Art. 2.

Al personale del Corpo degli agenti di custodia, e agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ed al personale delle altre Amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria è attribuita un'indennità di servizio penitenziario, con la decorrenza e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nell'importo mensile di lire 180.000 per gli ufficiali, dirigenti, direttivi ed equiparati e di lire 100.000 per il restante personale militare e civile.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, cessano di avere efficacia nei confronti del personale destinatario della presente legge le disposizioni concernenti l'indennità di servizio penitenziario ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e della legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1982 in lire 34 miliardi, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di lire 350 miliardi recata per il potenziamento dell'Amministrazione penitenziaria e giudiziaria dal disegno di legge concernente « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1982 in lire 34 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

TABELLA

Indennità di rischio penitenziario per il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena

Carriere	Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente	263.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	263.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	245.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	150.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	140.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3 ^a classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	145.000
	Aiutanti alla 1 ^a e 2 ^a classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	135.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	130.000

Nota: Le misure dell'indennità di rischio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA

*Indennità di servizio penitenziario per il personale civile
dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena*

Identica.

Nota: Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.
